



Roma, 1° giugno 2007

Prot. 5980/VM/pm

Circ. n. 3

All. 1

A tutti gli Iscritti al Fondo Pegaso

Alle Aziende associate

Alle Rappresentanze Sindacali Unitarie d'Azienda

A Federutility, Anfida e Uniem

Loro Sedi

Oggetto: Modalità di versamento della contribuzione a Pegaso

Con riferimento agli adempimenti introdotti dal D.Lgs. 252/05 inviamo in allegato la circolare n. 3/2007 contenente le modifiche e le innovazioni rese necessarie alla distinta contributiva e alle modalità di versamento della contribuzione.

Restando a disposizione per qualsiasi chiarimento, cogliamo l'occasione per porgere i migliori saluti.

Il Direttore Generale
Vittorino Metta

Sede amministrativa

Via Savoia, 82
00198 Roma
tel. 06.85357425
06.85345147
fax 06.85302540
segreteria@fondopegaso.it

Sede legale

Via Cavour, 179A
00184 Roma
C.F. 97154520585

Modalità di versamento della contribuzione a Pegaso

L'entrata in vigore del D.Lgs. 252/05 ha apportato notevoli cambiamenti al sistema della Previdenza Complementare.

In particolare si è reso indispensabile modificare le distinte contributive attualmente in uso per consentire la corretta acquisizione dei dati contributivi connessi agli adempimenti richiesti dalla normativa per le scelte effettuate nel corso del semestre 1/1/2007-30/6/2007 e a quelli relativi ai lavoratori che aderiranno al Fondo per effetto del meccanismo del silenzio/assenso.

Si ricorda che, le quote TFR che dovessero pervenire in seguito al meccanismo del silenzio/assenso confluiscono, ai sensi della normativa vigente, in un "comparto di investimento con garanzia di rendimento" e per questo motivo devono essere appositamente evidenziati nella distinta contributiva.

Il nuovo tracciato della distinta contributiva, dovrà essere utilizzato a partire dal 1° luglio '07. **Da questa data non saranno accettate distinte che non rispettino il nuovo tracciato ovvero distinte cartacee.**

Per la produzione e la conseguente trasmissione della distinta contributiva, Servizi Previdenziali S.p.A. (service amministrativo di Pegaso) ha messo a disposizione le seguenti opzioni:

- **Distinta semplificata in formato "xls"** in base ad uno schema predefinito (vedi all. 1 e 2);
- **Tracciato record "txt"** (vedi all. 3);
 - è costituita da un file ASCII, contenente le informazioni anagrafiche e contributive rilevanti per il Fondo. Questo strumento è raccomandato a tutte le Aziende con un numero significativo di dipendenti iscritti a PEGASO, poiché consente una maggiore rapidità ed efficienza nella trasmissione e nella lavorazione dei dati.
Il file prodotto deve essere trasmesso per *e-mail* al service amministrativo.
- **Programma FP2000**
 - Servizi Previdenziali mette a disposizione delle aziende iscritte a PEGASO un'applicazione in ambiente Windows denominata FP2000, per l'acquisizione dei dati anagrafici e contributivi relativi ai propri lavoratori. L'applicazione consente altresì la produzione del file da trasmettere per *e-mail* al service amministrativo nonché la predisposizione in automatico del modulo di bonifico e della distinta contributiva.

Per richiedere la trasmissione del tracciato è sufficiente indirizzare una e-mail al seguente indirizzo: software@servprev.it. In alternativa è possibile scaricare i tracciati direttamente da internet accedendo all'area riservata e utilizzando le proprie credenziali di accesso.

Una volta individuata la tipologia di distinta da utilizzare:

- a) Deve essere prodotta una sola distinta (quindi un solo file) per ogni azienda aderente e per ogni contratto applicato;
- b) I file contenenti le distinte devono essere inoltrate direttamente a Servizi Previdenziali tramite posta elettronica al seguente indirizzo: contributipegaso@servprev.it (non sono ammessi invii ad altri indirizzi);
- c) Le distinte **devono** pervenire a Servizi Previdenziali **entro e non oltre il 16° giorno del mese successivo al trimestre/mese di riferimento.**
- d) Il nome del file deve avere il seguente formato: denominazione azienda+anno di contribuzione+mese di contribuzione (es. Azienda Rossi_200706)

Con riferimento alle modifiche apportate alla nuova distinta contributiva si precisa che:

contributo TFR: in questa voce occorre indicare:

- la quota di trattamento di fine rapporto, relativa ai lavoratori che hanno aderito esplicitamente al Fondo con la compilazione della scheda di adesione, maturata dal mese in cui è stata effettuata la scelta al 30 giugno 2007.
- la quota di TFR residuo relativa ai lavoratori, con data prima occupazione antecedente il 29/04/1993 e già associati al Fondo alla data del 31/12/2006, che hanno esplicitamente manifestato tale scelta nel corso del semestre, maturata dal mese in cui è stata effettuata la scelta al 30 giugno 2007.

contributo TFI: In questa voce occorre indicare:

- la quota di trattamento di fine rapporto, maturata a partire dal 1 luglio 2007, conferita al Fondo secondo la modalità “tacita” relativa ai lavoratori che al termine del semestre non abbiano manifestato alcuna scelta;
- la quota di TFR residuo, maturata a partire dal 1 luglio 2007, relativa ai lavoratori, con data prima occupazione antecedente il 29/04/1993 e già associati al Fondo alla data del 31/12/2006, che al termine del semestre non abbiano manifestato alcuna scelta sulla quota residua di TFR.

Rivalutazione Contributo TFR: è la rivalutazione dovuta alle quote TFR e riferite ai mesi intercorrenti tra la data di scelta del conferimento al Fondo ed il 30 giugno.

In caso di esplicito conferimento del TFR ad una forma di previdenza complementare, il DM Lavoro del 30 gennaio 2007 prevede infatti che “l’importo del trattamento di fine rapporto da versare relativamente alle mensilità antecedenti al mese di luglio 2007 è rivalutato secondo i criteri stabiliti dall’articolo 2120 del codice civile, in ragione del tasso d’incremento del TFR applicato al 31 dicembre 2006, rapportato al periodo intercorrente tra la data di scelta e il 30 giugno 2007” analogamente a quanto stabilito in caso di versamento del TFR all’Inps.

Scadenze per l’invio della distinta e dei versamenti contributivi.

Le aziende che applicano i **CCNL di settore gas-acqua e funerario** sono tenute a predisporre le distinte contributive e ad effettuare i relativi versamenti con periodicità trimestrale.

Oltre al consueto versamento dei contributi relativo ai lavoratori già iscritti al Fondo, si precisa che:

- **Con la distinta del II trimestre, da inviare entro il 16 luglio 2007**, occorre indicare anche
 - i contributi (lavoratore, azienda, TFR, rivalutazione del TFR e quote di iscrizione) dei lavoratori che hanno aderito “esplicitamente” al Fondo nel corso del semestre con la compilazione della scheda di adesione (utilizzando gli specifici campi previsti nella distinta);
 - la quota residua di TFR (e relativa rivalutazione) conferita esplicitamente al Fondo dai lavoratori con prima occupazione antecedente il 29/04/1993 e già associati al Fondo alla data del 31/12/2006 (utilizzando gli specifici campi previsti nella distinta).
- **Con la distinta del III trimestre, da inviare entro il 16 ottobre 2007**, occorre indicare anche:
 - le quote di iscrizione e l’intero TFR maturato a partire dal 1 luglio 2007 dei lavoratori che hanno aderito “tacitamente” al Fondo alla fine del semestre per effetto del meccanismo del silenzio/assenso (valorizzando la voce TFI della distinta).
 - la quota di TFR residuo, maturata dal 1 luglio 2007, relativa ai lavoratori, con data prima occupazione antecedente il 29/04/1993 e già associati al Fondo alla data del 31/12/2006, che al termine del semestre non abbiano manifestato alcuna scelta sulla quota residua di TFR (valorizzando la voce TFI della distinta).

Le aziende che applicano il **CCNL di settore elettrico** sono tenute a predisporre le distinte contributive e ad effettuare i relativi versamenti con periodicità mensile. Le quote di TFR dovute al Fondo devono essere corrisposte una volta all'anno, unitamente al versamento della competenza di dicembre in pagamento a gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.

Oltre al consueto versamento dei contributi relativo ai lavoratori già iscritti al Fondo, si precisa che:

- Con la distinta del mese di giugno 2007, da inviare entro il 16 luglio 2007, occorre indicare anche tutti i contributi (lavoratore, azienda e quote di iscrizione) dei lavoratori che hanno aderito “esplicitamente” al Fondo nel corso del semestre con la compilazione della scheda di adesione (utilizzando gli specifici campi previsti nella distinta);
- Con la distinta del mese di dicembre 2007, da inviare entro il 16 gennaio 2008, occorre indicare anche:
 - l'importo del TFR e della rivalutazione del TFR dei lavoratori che hanno aderito “esplicitamente” al Fondo nel corso del semestre con la compilazione della scheda di adesione (utilizzando gli specifici campi previsti nella distinta);
 - la quota residua di TFR (e relativa rivalutazione) conferita esplicitamente al Fondo dai lavoratori con prima occupazione antecedente il 29/04/1993 e già associati al Fondo alla data del 31/12/2006 (utilizzando gli specifici campi previsti nella distinta).
 - quote di iscrizione e l'intero TFR maturato a partire dal 1 luglio 2007 dei lavoratori che hanno aderito “tacitamente” al Fondo alla fine del semestre per effetto del meccanismo del silenzio/assenso (valorizzando la voce TFR della distinta).
 - la quota di TFR residuo, maturata dal 1 luglio 2007, relativa ai lavoratori, con data prima occupazione antecedente il 29/04/1993 e già associati al Fondo alla data del 31/12/2006, che al termine del semestre non abbia manifestato alcuna scelta (valorizzando la voce TFR della distinta).

N.B.: Per i lavoratori che cessano il proprio rapporto di lavoro nel corso dell'anno, il conguaglio (sia dei contributi che del TFR) deve essere effettuato, a prescindere dal contratto applicato, con la prima scadenza utile.

I versamenti al Fondo devono essere effettuati unicamente mediante bonifico bancario. I versamenti devono essere effettuati (**con disponibilità**) entro il 16 del mese successivo a quello di competenza. Qualora il 16 cada in un giorno festivo o prefestivo la valuta slitta al primo giorno lavorativo successivo.

Il totale del versamento riportato sulla distinta deve corrispondere al centesimo all'importo bonificato. Pertanto, il costo del bonifico è a carico dell'Azienda e, quindi, non può essere detratto dal totale dei versamenti.

Il pagamento dei contributi dovrà essere eseguito sulle seguenti coordinate bancarie:

BANCA: Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane

Filiale di Corso Europa 18 - 20122 Milano

Codice Paese: IT

Check Digit: 72

Cin nazionale: P

Cod. ABI: 05000

Cod. CAB: 01600

N. di conto corrente: CC0018519000

L'obbligo contributivo è correttamente adempiuto da parte delle aziende solo rispettando i termini indicati sia per l'invio della distinta e che per il versamento dei contributi.

Il mancato rispetto anche di uno soltanto dei due adempimenti non consente al Fondo di procedere al tempestivo investimento dei contributi dei lavoratori.

Modalità di comunicazione al Fondo dei dati anagrafici relativi ai lavoratori “taciti”

Entro il 31 luglio 2007 le aziende dovranno comunicare al Fondo l’elenco dei lavoratori che, per effetto del meccanismo del silenzio/assenso, conferiranno “tacitamente” il loro TFR a Pegaso. Le aziende dovranno utilizzare a tal fine il tracciato previsto nel file “DenominazioneAzienda_anafratica.xls” contenente le seguenti informazioni (all. 4):

- Denominazione Azienda
- P.Iva Azienda
- Nome
- Cognome
- Data di nascita
- Luogo di nascita
- Codice Fiscale
- Contratto Applicato
- Indirizzo di residenza
- CAP
- Città
- Prov.
- Numero Telefonico
- E-mail
- adesione tacita dal
- Aderente con versamento TFR Residuo tacito

Versamento delle quote di iscrizione

Lavoratori che hanno aderito “esplicitamente” al Fondo con la compilazione della scheda di adesione. Per ciascun lavoratore, all’atto del primo versamento contributivo, l’azienda è tenuta a indicare nella distinta contributiva e versare al Fondo:

- un importo pari a 5,16 € quale quota di iscrizione una tantum a carico del lavoratore;
- un importo pari a 10,33 € quale quota di iscrizione una tantum a carico azienda.

Lavoratori che hanno aderito “tacitamente” al Fondo per effetto del meccanismo del silenzio/assenso. Per ciascun lavoratore, all’atto del primo versamento contributivo, l’azienda è tenuta a indicare nella distinta contributiva e versare al Fondo:

- un importo pari a 10,33 € quale quota di iscrizione una tantum a carico azienda. Si precisa che la quota a carico del lavoratore pari a 5,16 € NON deve essere trattenuta dall’azienda ma verrà addebitata direttamente dal Fondo sulla posizione individuale del lavoratore.

Mancato / Ritardato adempimento dell’obbligo contributivo

Ai sensi dell’art. 8 dello Statuto di Pegaso “*In caso di mancato o ritardato versamento, il datore di lavoro è tenuto a reintegrare la posizione individuale dell’aderente secondo modalità operative definite con apposita regolamentazione. Inoltre, il datore di lavoro è tenuto a risarcire il Fondo di eventuali spese dovute al mancato adempimento contributivo.*”

Il mancato / ritardato adempimento dell'obbligo contributivo non consente di poter procedere all'acquisto delle quote da parte dei lavoratori e determina un danno individuale nei confronti dell'associato ed un danno collettivo nei confronti del Fondo.

Il danno individuale è determinato dall'eventuale minore rendimento dell'investimento a seguito del ritardato acquisto delle quote da parte dell'associato.

Il danno collettivo è determinato dal maggior onere amministrativo sostenuto dal Service amministrativo e dal Fondo per gestire la temporanea inadempienza.

Per la regolarizzazione dell'obbligo contributivo, in caso di mancato / ritardato adempimento dell'obbligo contributivo, l'azienda è tenuta a:

- versare tempestivamente al Fondo l'importo della contribuzione originariamente dovuto e/o inviare la relativa distinta di contribuzione;
- versare al Fondo un importo pari all'eventuale incremento percentuale del valore della quota del Fondo registrato nel periodo di mancato/ritardato versamento (danno individuale) sulla base di una distinta contributiva che il Fondo comunicherà all'azienda appena disponibili i calcoli sul danno individuale;
- versare al Fondo un ulteriore importo (danno collettivo) pari agli interessi di mora nella misura del tasso di interesse legale calcolato sul periodo che intercorre dalla data di versamento originariamente dovuta a quella di versamento effettiva.

Gli allegati indicati nella presente circolare sono disponibili su formato elettronico sulla home page del sito internet www.Fondopegaso.it e possono inoltre essere richiesti inviando una e-mail all'indirizzo segreteria@Fondopegaso.it